



COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE
ASSIMILABILI**

AGGIORNAMENTO ANNO 2023

SOMMARIO

Capo I.....	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	4
Capo II	5
ART. 3 – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE.....	5
ART. 4 – AREE SENSIBILI	6
ART. 5 – AREE CONTROINDICATE.....	6
ART. 6– PROCEDURA AUTORIZZATIVA.....	6
ART. 7 – REGISTRO DEGLI IMPIANTI	8
Capo III.....	9
ART. 8 – PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	9
Capo IV	10
ART. 9 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	10
Capo V	11
ART. 10 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE	11
ART. 11 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	11
Capo VI.....	12
ART. 12 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	12
Capo VII	13
ART. 13 – SANZIONI.....	13
ART. 14 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE.....	13
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	13

Capo I

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale F.V.G. 18/03/2011 n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni".

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a. Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
 - b. Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - c. Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
 - d. D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
 - e. Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
 - f. Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
 - g. Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni";
 - h. Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
 - i. Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
 - j. Legge n. 41 del 21/04/2023 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza...", (Art. 18)";
 - k. Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana.
2. Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari installati nel territorio del Comune di Fagagna.
 3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia, se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti di diffusione radiotelevisiva.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dalla Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni", art. 16, comma 3, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a. la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
 - b. l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
 - c. l'individuazione delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione degli impianti, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;
 - d. la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 - e. la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
 - f. l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
 - g. la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
 - h. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Capo II

ART. 3 – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti e quelle controindicate come specificato nella Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni", art. 16, comma 4, lettere b) e c).
2. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni", art. 17. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi sia quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' **"ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI"**.
La *Mappa delle Localizzazioni* può contenere:
 - a. Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b. Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
 - c. Sintesi delle aree e dei siti individuati dal Comune;
 - d. Siti sensibili
 - e. Aree controindicate.
3. La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
4. L'installazione degli impianti è consentita nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni; la mappa è da intendersi come uno strumento dinamico che, recependo le esigenze delle compagnie, attraverso la presentazione annuale dei programmi di sviluppo delle proprie reti, così come previsto dalla normativa regionale vigente, sintetizza le soluzioni individuate, a seguito di una adeguata istruttoria tecnica a riscontro delle esigenze manifestate.
5. Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
6. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti e quindi preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della mappa delle localizzazioni.
7. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.
8. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 – AREE SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito dalla Legge 11/09/2020 n.120. Sono considerati siti sensibili, ai sensi del presente regolamento, e controindicati, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 3 del 18.03.2011:
 - a. gli asili nido,
 - b. le scuole di ogni ordine e grado (scuole materne, elementari medie e superiori),
 - c. le attrezzature per l'assistenza alla maternità, all'infanzia ed all'età evolutiva;
 - d. le attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - e. le attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - f. gli ospedali ed altre strutture adibite alla degenza.
2. Vengono considerate controindicate anche le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice beni culturali e paesaggio) e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico come individuate nelle tavole sia dello strumento urbanistico vigente che di quello approvato (in attesa di esecutività).

ART. 5 – AREE CONTROINDICATE

1. Gli impianti radio base andranno collocati di preferenza all'esterno delle aree controindicate. Qualora le esigenze di corretto sviluppo della rete di telecomunicazioni implicino il posizionamento all'interno delle aree controindicate, il progetto dovrà tenere conto dei vincoli insistenti sul sito proposto ed adeguare la struttura a tale vincolistica, considerando in primis le indicazioni fornite al successivo art. 10.

ART. 6– PROCEDURA AUTORIZZATIVA

6.1 IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA E ASSIMILABILI

Ad oggi la procedura autorizzativa riportata all'art.18 della Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 (e nelle more di futuri adeguamenti alla normativa nazionale in materia) prevede che:

1. L'installazione e le modifiche anche solo radioelettriche degli impianti per la telefonia mobile e degli apparati radioelettrici per telecomunicazioni sono soggette a SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) secondo la normativa vigente in materia edilizia e di telecomunicazioni. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.
2. La SCIA dovrà essere corredata da:
 - a. una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del presente Regolamento e contenente gli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 207/21.
 - b. il parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche definite dall'Allegato 5 al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 94/2005;
 - c. eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.

3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.
4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, per quanto applicabili e compatibili.

La procedura autorizzativa prevista invece a livello nazionale per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente è descritta agli articoli 44, 45 e 46 e 47 del DLgs 259/03, così come integrato dal DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 8 novembre 2021, n. 207 e dall'Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41.

6.2 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) é soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed al Comune, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.
La comunicazione è soggetta in ogni tempo a successiva verifica da parte del Comune, con il supporto di ARPA.
2. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, sono soggette a SCIA, presentata al Comune con le modalità di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41, previo parere favorevole di ARPA.
3. I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, allegando le informazioni e gli elaborati previsti dal *modello B* allegato al D.P.Reg. n. 94/2005.

6.3 IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusto art. 47 del Decreto legislativo n. 259/2003, introdotto con l'art. 38 comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n.120/2020, e modificato dal Dlgs 207/21, indicando:
 - a. l'ubicazione dell'impianto;
 - b. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni e non è soggetta a proroga.

3. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

6.4 IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio Tecnico del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale; in caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
2. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 – REGISTRO DEGLI IMPIANTI

1. Il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale, è gestito dall'Amministrazione Comunale, attraverso il proprio ufficio tecnico o con apposita convenzione a ditte specializzate.
2. Ai fini della formazione del registro comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.

Capo III

ART. 8 – PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori interessati presentano al Comune i propri programmi di sviluppo delle reti in modo da consentire la modifica o integrazione del regolamento comunale vigente.
2. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
3. I programmi di sviluppo delle reti, possono contenere sia le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni sia proposte puntuali di localizzazione.
4. La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria georeferenziata con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale, compresi ponti radio e microcelle;
 - b) planimetria georeferenziata con la proposta delle aree e degli eventuali siti individuati per la localizzazione degli impianti;
 - c) eventuale documentazione tecnica a supporto delle richieste.
5. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale.
6. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione del 31 marzo ed opera le eventuali modifiche al Regolamento e relativa Mappa delle localizzazioni.
7. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.
8. L'Amministrazione comunale ha il compito di:
 - a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione;
 - b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting;
 - c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.
9. Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.
10. A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni ritenute come maggiormente idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di eventuale localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che, a parità di condizioni tecniche, minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.
11. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del regolamento vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
12. I piani e programmi di sviluppo annuali approvati vengono pubblicati nell'albo on-line del Comune. Il Comune provvede inoltre a garantire l'informazione alla cittadinanza secondo quanto stabilito dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 195/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo IV

ART. 9 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intese come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti on-air sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo preservare il paesaggio urbano e rurale;
 - b) utilizzare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe;
 - c) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
 - d) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
 - e) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
 - f) adottare tutte le prescrizioni al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Qualora possibile favorire le soluzioni di interramento e mitigazione visiva anche tramite vegetazioni e l'uso di materiali idonei;
 - g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche per micro impianti;
 - h) attuare un mascheramento vegetale, quando possibile, mediante piantumazione e successiva manutenzione di siepe lungo il perimetro contenente gli shelter;
 - i) realizzare pali o strutture mediante soluzione concordata con l'ufficio tecnico e obbligatoriamente supportata da simulazione digitale.
3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.
4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Capo V

ART. 10 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 11 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
 - b) é accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - c) in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del Regolamento.
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

Capo VI

ART. 12 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'ARPA ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti attraverso campagne di rilevamento finanziate dal Comune.
4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.
5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VII

ART. 13 – SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, dalla L.R. 3/2011 o da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste dal Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01 e dalla Legge Regionale 19/2009.

ART. 14 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di aggiornamento del presente Regolamento e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni contenute nella Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni"
3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.